



BANCA FARNESE S.p.A.

Politiche e procedure per operazioni con Soggetti Collegati

Adeguamento al Regolamento CONSOB “Recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate” n.17221 del 12 Marzo 2010 aggiornato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2011 ed alle Disposizioni della Banca d’Italia del 12 dicembre 2011 (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 9° aggiornamento) in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati .

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 settembre 2012 previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate espresso in pari data

Indice

1	Premessa	3
2	Fonti normative	4
3	Ambito di applicazione e iter autorizzativo	5
3.1	Contesto esterno di riferimento	5
3.2	Approvazione e verifica dell'idoneità del documento	5
4	Definizioni	6
5	Il Processo di Gestione dell'Operatività con Soggetti Collegati	11
6	Perimetro Soggetti Collegati	13
6.1	Soggetti rilevanti	13
6.2	Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati (applicabile limitatamente alle Banche del Gruppo)	15
6.3	Rispetto e monitoraggio dei limiti prudenziali (applicabile limitatamente alle Banche del Gruppo)	16
7	Le Operazioni Rilevanti	17
7.1	Perimetro	17
7.2	Individuazione Operazioni di Maggiore Rilevanza	17
7.3	Individuazione Operazioni di Minore Rilevanza	18
7.4	Calcolo Indici di Rilevanza	19
7.5	Operazioni Urgenti	19
8	Casi di esclusione	20
9	Operazioni infragruppo	22
10	Operazioni rientranti nelle Delibere Quadro	24
11	Comitato Parti Correlate	26
11.1	Composizione	26
11.2	Partecipazione al processo istruttorio e deliberativo	26
12	Procedure di Delibera	28
12.1	Istruttoria delle operazioni rilevanti	28
12.2	Delibera operazioni di Maggiore Rilevanza	29
12.3	Delibera operazioni di Minore Rilevanza	30

12.4	Operazioni con Soggetti Collegati anche esponenti aziendali ex art. 136 del TUB	30
12.5	Operazioni di competenza Assembleare	31
12.6	Operazioni effettuate dalle Società Controllate	32
12.7	Operazioni escluse	32
12.8	Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi in credito anomalo o accordi transattivi	32
13	Informativa e Controlli interni	33
13.1	Informativa agli Organi Aziendali	33
13.2	Controlli interni e ruolo degli Organi Aziendali	33
14	Informazioni al Pubblico e alle Autorità di Vigilanza	36
14.1	Consob: operazioni di Maggiore Rilevanza	36
14.2	Consob: operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate per il tramite delle Controllate	37
14.3	Consob: operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard	37
14.4	Consob: operazioni di Minore Rilevanza	37
14.5	Obblighi di informativa contabile	38
14.6	Banca d'Italia: segnalazioni di Vigilanza	38

1 Premessa

La disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca (ad esempio, i *manager* della società, i soci di controllo) possa influire sull'oggettività e sull'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e i depositanti.

Banca Farnese S.p.A. e il Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara (in seguito il "Gruppo"), alla luce della nuova disciplina, garantiscono l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con Soggetti Collegati ed assicurano la trasparenza delle stesse, tramite l'adozione del presente documento con oggetto le politiche e le procedure (nei paragrafi che seguono anche, più brevemente, "Procedura") per Operazioni con Soggetti Collegati.

I principi di seguito riportati sono volti a garantire un'effettiva trasparenza nel compimento di tali operazioni ed il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame e nell'approvazione delle medesime operazioni, anche qualora queste siano effettuate per il tramite di Società Controllate (bancarie o meno).

Nell'ipotesi in cui la Controllata, che deve realizzare un'operazione con Soggetti Collegati, è emittente titoli diffusi, sia la Controllata che la Controllante applicano le proprie procedure secondo i rispettivi ruoli.

Il presente documento:

- è disponibile sul sito internet di Banca Farnese S.p.A., all'indirizzo, nella sezione *Investor relations*;
- sostituirà dal 31 dicembre 2012 il "Regolamento "Procedura per operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi" (approvato dal Cda di Banca Farnese S.p.A.);
- entrerà quindi in vigore dal 31 dicembre 2012.

Le politiche e procedure nel seguito descritte hanno valenza per tutto il Gruppo societario, nel definire le regole sull'operatività con Soggetti Collegati che regolamentano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa.

Coerentemente con la Capogruppo, Banca Farnese S.p.A. valuta almeno, ogni tre anni, se procedere ad una revisione delle politiche e procedure tenendo conto delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrate dai contenuti del presente documento nella prassi applicativa.

2 Fonti normative

La materia oggetto del presente regolamento è regolata, oltre che dalla presente disciplina, da:

- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF);
- Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), artt. 53, 67, 136, 137;
- l'art. 2391 e 2391 bis del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- Regolamento CE n. 1126/2008, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- Principio contabile internazionale IAS 24 – *informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati.
- Regolamento Consob “Recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate” n.17221 del 12 Marzo 2010 aggiornato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (nel seguito il “Regolamento CONSOB”)¹;
- Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati emanate da Banca d'Italia (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 9° aggiornamento);
- Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009;
- Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30 marzo 2011.

¹ Documenti di consultazione e comunicazioni presentati dalla Consob:

- Bozza di comunicazione del 23 giugno 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010”.
- Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

3 Ambito di applicazione e iter autorizzativo

3.1 Contesto esterno di riferimento

La normativa Consob si applica alle società quotate o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, pertanto a Banca Farnese S.p.A. ed alle Banche del Gruppo Emittenti titoli diffusi, e detta i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Soggetti Collegati realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

La disciplina emanata dalla Banca d'Italia si rivolge sia al Gruppo sia alle banche appartenenti al Gruppo e mira ad evitare che il rischio legato alla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Alle banche e agli Intermediari Vigilati del gruppo si applicano inoltre gli obblighi di identificazione dei Soggetti Collegati per la completa definizione del perimetro a livello di Gruppo così come definito al paragrafo 6.

3.2 Approvazione e verifica dell'idoneità del documento

Le disposizioni della presente Procedura e le eventuali modifiche alla stessa, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole;

- delle strutture interne interessate;
- dell'Organo di Controllo;
- del Comitato Parti Correlate e qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti. Questi dovranno rilasciare un analitico e motivato parere sull'idoneità delle procedure atte a garantire il rispetto della normativa, tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione sull'adozione della normativa interna e l'attuazione della Procedura.

Per le Società del Gruppo dove non è presente il Comitato Parti Correlate, le funzioni del medesimo descritte nella presente Documento sono da assegnare *mutatis mutandis* agli Amministratori Indipendenti nominati.

4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura e ove non diversamente specificato nel testo, si intende per:

Capogruppo: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (o "Carife" in seguito)

Gruppo o Gruppo Carife: la Cassa e l'insieme delle società (bancarie o meno) da essa controllate

Amministratore Indipendente: l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 14 dello Statuto vigente e che non sia controparte o soggetto collegato.

Amministratore Indipendente Non Correlato: l'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione e Soggetto Collegato di quest'ultima.

Comitato: Comitato Parti Correlate, di cui al paragrafo 11.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Banca Farnese S.p.A. sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo Diretto: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Indiretto (art 2359 c.c. 2° comma): il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività, tramite una società controllata.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (es. in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari);
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Delibera Quadro: Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Soggetti Collegati (Cfr. Paragrafo 10).

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, ossia gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci effettivi, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali con funzione Vicaria.

Documento Informativo: documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché ad operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che superino le soglie di rilevanza (cfr. art. 5 Regolamento Consob), redatto nei casi indicati dal Regolamento Consob ed in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del regolamento medesimo. Questo documento si distingue da quello predisposto nel caso di operazioni ordinarie concluse a valori di mercato o standard che superano le soglie di Maggiore Rilevanza.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno

che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole indiretta: quando si esercita influenza notevole per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

L'influenza notevole congiunta: quando si esercita influenza notevole congiuntamente con altri soggetti. In tal caso si considerano i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole in base a diritti, facoltà e poteri derivanti dalle partecipazioni detenute, da patti in qualsiasi forma stipulati, da clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare tale influenza.

Interesse Significativo: Si considerano Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante su Banca Farnese S.p.A. e che detenga nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta in Banca Farnese S.p.A., renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra Banca Farnese S.p.A. e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

Intermediari Vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico introdotto dal d.lgs. 141/2010, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale

superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

Operazioni con Soggetti Collegati: le operazioni di cui al paragrafo 7.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati, fatto salvo il rispetto degli obblighi di informativa contabile di cui al paragrafo 14:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

Operazioni Ordinarie: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del paragrafo 7.2.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del paragrafo 7.3.

Operazioni Rilevanti: l’insieme delle Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del paragrafo 8.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del TUB.

Parte Correlata non finanziaria: i soggetti di cui al paragrafo 6.

Parti Correlate: i soggetti di cui al paragrafo 6.

Patrimonio di vigilanza: l’aggregato definito dal Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti).

Personale Rilevante: le controparti identificate secondo le disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall’Assemblea Ordinaria, adottate da Banca Farnese S.p.A. in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia di

incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia il 30 marzo 2011, come successivamente aggiornate e specificate.

Regolamento Emittenti: Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Stretti Familiari: coloro che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi includono il coniuge non legalmente separato o il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto correlato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società Collegata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Socio non Correlato: il socio al quale spetta il diritto di voto in assemblea, che non sia controparte di una determinata operazione, né Parte Correlata né Soggetto Connesso.

Soggetti Collegati: i soggetti di cui al paragrafo 6, intesi come l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.


TUB: Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5 Il Processo di Gestione dell'Operatività con Soggetti Collegati

Il processo di gestione dell'Operatività con Soggetti Collegati nel Gruppo Carife prevede uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio), volto a garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale.

Le attività del processo di gestione dell'operatività con Soggetti Collegati sono di seguito richiamate:

1. individuazione del Perimetro inerente i Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa e delle integrazioni di Banca Farnese S.p.A. (attività non ricorrente);
2. verifica della presenza della controparte nel perimetro preindividuato inerente i Soggetti Collegati;
3. rilevazione dell'operazione come rilevante o rientrante nei casi di esclusione;
4. verifica del superamento dei limiti quantitativi previsti ai fini dell'individuazione di operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza;
5. istruttoria e trattative con eventuale coinvolgimento del Comitato;
6. acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante del Comitato;
7. acquisizione, ove opportuno, del parere consultivo non vincolante del Collegio Sindacale (e/o ricorso a esperti indipendenti);
8. trasmissione della pratica all'organo deliberante sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
9. adempimento degli eventuali obblighi informativi e segnaletici connessi e rendicontazione agli organi societari (fase eventuale).



6 Perimetro Soggetti Collegati

6.1 Soggetti rilevanti

Il perimetro delle Soggetti Collegati è unico a livello di Gruppo ed include i Soggetti Collegati della Capogruppo, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo.

La Capogruppo Carife, ha individuato per il Gruppo come **Soggetti Collegati** le seguenti categorie di controparti:

A. esponenti aziendali ai sensi dell'art. 26 del TUB e relative disposizioni di attuazione:

- Amministratori (esecutivi o meno);
- Sindaci effettivi;
- Direttore Generale;
- Vice Direttore con funzione Vicaria;

sono ricompresi anche tutti i dirigenti con responsabilità strategiche della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, in quanto controllante della Capogruppo.

B. titolari di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art 19 del TUB o di altra autorità estera, in tal senso è parte correlata chi detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto², nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole. In base alla definizione di controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti³;

C. i soggetti che, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, sono in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione;

D. le società e gli enti (anche senza personalità giuridica) sui quali la Capogruppo o altra società del gruppo esercita un'influenza notevole, anche se esercitata congiuntamente con un altro soggetto;

E. joint venture in cui la società è una partecipante;

² Per le modalità di calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto cfr. l'articolo 3 della Deliberazione del CICR 19 luglio 2005, n 1057.

³ in tal caso si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione; non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.

- F. fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.⁴
- G. “parte correlata non finanziaria”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una “parte correlata non finanziaria” quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e uno dei soggetti di cui ai punti C e D della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili;
- H. il “personale rilevante” identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti approvate dal Consiglio di Amministrazione di Banca Farnese S.p.A.;

Per **Soggetti Collegati** si intendono anche:

- I. le società e gli enti controllati da una Parte Correlata, **intesa come un soggetto rientrante nelle categorie di cui ai punti precedenti dalla A alla G;**
- J. i soggetti che controllano una parte correlata di cui alla lettera B e C e i soggetti sottoposti a comune controllo con la medesima parte correlata;
- K. uno stretto familiare inteso come i parenti e gli affini entro il secondo grado⁵, il coniuge o il convivente more-uxorio e i figli di una Parte Correlata e le società controllate⁶ da questi;
- L. un’entità nella quale uno dei soggetti di cui al punto A o un suo stretto familiare (secondo la definizione del punto precedente) che esercita l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (non rileva se esercitata congiuntamente con un altro soggetto);
- M. le entità collegate del soggetto controllante (sia esso persona fisica o entità giuridica);
- N. le società controllate anche congiuntamente da un socio persona fisica, con i requisiti di cui al punto B;

⁴ La Consob nella Comunicazione del 24 settembre 2010 precisa che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata fa riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficiano tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi pensionistici istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un’influenza.

⁵ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

⁶ Il Controllo rileva se esercitato direttamente o indirettamente o congiuntamente.

O. le società gestite in qualità di dirigente con responsabilità strategiche dal socio persona fisica, che detiene una partecipazione di controllo⁷, o da un suo stretto familiare;

P. le società in joint venture con una società del Gruppo.

Al fine del corretto e completo censimento dei Soggetti Collegati, la Segreteria Generale di Carife e analogo ufficio nelle Banche e negli Intermediari Vigilati partecipati, formalizzano l'elenco degli esponenti aziendali, ai quali viene inviato annualmente un questionario, nel quale verranno fornite tutte le informazioni necessarie per la corretta identificazione dei Soggetti ad esse.

La Segreteria Generale e gli analoghi uffici delle controllate raccolgono i questionari e dopo un controllo formale della documentazione, li trasmettono agli uffici anagrafe che si occupano dell'inserimento nel sistema informativo.

Le informazioni raccolte dalle Banche e dagli Intermediari Vigilati del Gruppo, dovranno essere trasmesse anche alla Segreteria Generale della Capogruppo al fine di istituire un presidio completo delle posizioni sull'intero Gruppo.

Eventuali modifiche rispetto a quelle censite tramite il questionario, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'esponente, tramite specifico modello di comunicazione.

Per quanto riguarda ulteriori Soggetti Collegati, non esponenti aziendali⁸, la Segreteria Generale Carife e analogo ufficio nelle banche e negli Intermediari Vigilati partecipati provvedono alla raccolta delle informazioni e alla trasmissione delle stesse alle funzioni che ne cura l'inserimento, la manutenzione e la diffusione anagrafica.

6.2 Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati (applicabile limitatamente alle Banche del Gruppo)

Ciascuna Banca appartenente al Gruppo Carife può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza individuale (limite di concentrazione dei rischi). Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

⁷ Il controllo rileva anche se esercitato congiuntamente con un altro soggetto.

⁸ Esempio: Società Controllate esterne al Gruppo Bancario, soggetti passivi della Presente Procedura o le Società Collegate, non bancarie, del Gruppo Carife.

Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica sempre il limite inferiore.

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

6.3 Rispetto e monitoraggio dei limiti prudenziali (applicabile limitatamente alle Banche del Gruppo)

Il rispetto dei sopracitati limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Tuttavia qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Banca Farnese S.p.A. o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine Banca Farnese S.p.A. dovrà interessare la Capogruppo, per il tramite della Direzione Crediti di Gruppo, per predisporre entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano, predisposto dalla Direzione Crediti di Gruppo, viene trasmesso alla Banca d'Italia dall'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo, entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Fino a quando le attività di rischio non siano rientrate nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi fino al ripristino dei limiti normativi.

L'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni con particolare riguardo delle disposizioni in materia di delibere quadro). Tale Ufficio segnala tempestivamente al Direttore Generale di Banca Farnese S.p.A. e della Capogruppo l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza anche per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Banca Farnese S.p.A. nonché alle altre Banche o Società del Gruppo.

La Direzione Bilancio di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il Patrimonio di Vigilanza e del totale attivo, in base ai dati dell'ultimo bilancio annuale consolidato depositato.

7 Le Operazioni Rilevanti

7.1 Perimetro

Banca Farnese S.p.A. definisce come Operazione con Soggetti Collegati la transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Collegati o Soggetti Connesse;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche, non rientrante nei casi di esclusione (come definiti al successivo paragrafo 8).

Le operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito delle Operazioni Rilevanti si distinguono in Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza.

7.2 Individuazione Operazioni di Maggiore Rilevanza

Banca Farnese S.p.A. identifica come operazione di maggiore rilevanza un'operazione in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato, consolidato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo⁹.

- **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale delle attività e delle passività di Banca Farnese S.p.A. tratto dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale delle attività e delle passività di Banca Farnese S.p.A. tratto dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Sono altresì da considerare Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate precedentemente.

7.3 Individuazione Operazioni di Minore Rilevanza

Si considerano operazioni di Minore Rilevanza, le operazioni concluse con Soggetti Collegati diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione specifici di cui al successivo paragrafo 8.

⁹ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

7.4 Calcolo Indici di Rilevanza

L'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il patrimonio di vigilanza e del totale delle attività e delle passività in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato pubblicato del Gruppo Carife e individuale per le Banche emittenti titoli diffusi, per il calcolo degli Indici di Rilevanza di cui al paragrafo 7.2.

7.5 Operazioni Urgenti

La normativa Consob e le disposizioni di Banca d'Italia prevedono che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute nelle disposizioni su operazioni rilevanti, fatto salvo il rispetto di rigorosi obblighi di formalizzazione e reporting interno.

Nelle more della sperimentazione delle nuove norme contenute nel presente documento, Banca Farnese S.p.A., prudenzialmente, non ritiene avvalersi di tale deroga e quindi di applicare, anche nei casi di urgenza, sempre le sole disposizioni descritte nei capitoli precedenti.

8 Casi di esclusione

Banca Farnese S.p.A., ha individuato, ai sensi della normativa Consob e delle disposizioni di Banca d'Italia, i seguenti casi di esclusione ai quali non si applicano le disposizioni procedurali di cui al paragrafo 12, fatti salvi determinati obblighi di informativa stabiliti dalla regolamentazione emanata dalle due Autorità di Vigilanza:

- le deliberazioni assembleari di cui all'art 2389 c.c., comma 1, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 c.c., terzo comma;
- le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, (per tali tipologie di operazioni va comunque effettuata l'informativa di cui al paragrafo 14).
- le deliberazioni, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - la società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- operazioni di importo esiguo:
 - la concessione e il rinnovo di finanziamenti sia a breve che a medio - lungo termine per importi fino a 250.000 Euro;
 - operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 250.000 Euro, o rientranti in contratti pluriennali in esecuzione;
- operazioni ordinarie se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Tali operazioni devono quindi soddisfare entrambe le seguenti caratteristiche:
 - che rientrino nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Nella valutazione dell'"ordinario esercizio", si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'operazione;

- la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività di Banca Farnese S.p.A.;
 - la dimensione dell'operazione (in ogni caso mai di dimensioni tali da superare la soglia interna che qualifica l'operazione come di "maggiore rilevanza");
 - i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
 - la natura della controparte;
 - il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.
- che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Banca Farnese S.p.A. sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali specifiche e adeguatamente documentata.

Per tali tipologie di operazioni non si applicano gli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 14, ma in tal caso Banca Farnese S.p.A., nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), provvede a:

- comunicare alla Consob, nel caso in cui l'operazione superi le soglie di Maggiore Rilevanza (come stabilite al precedente paragrafo 7.2), entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, comunicare le informazioni riguardanti la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione;
- indicare nella relazione sulla gestione (anche intermedia) le informazioni relative la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi di questa tipologia di esclusione.

9 Operazioni infragruppo

A differenza dei limiti che considerano, da un punto di vista strettamente prudenziale, il Gruppo come un'unica entità economica, le procedure sono poste a tutela dell'integrità delle operazioni anche nell'interesse degli stakeholders di ciascuna componente del Gruppo e, più in generale, dell'efficiente allocazione complessiva delle risorse.

Da ciò discende la necessità di applicare anche alle operazioni infragruppo presidi procedurali idonei ad assicurare la regolarità sostanziale e formale delle transazioni.

Al riguardo, si rappresentano nel seguito anche scelte che operativamente rispondono all'esigenza di attenuare l'onerosità della disciplina:

- le società appartenenti al Gruppo Bancario calcolano la soglia del 5% per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza facendo riferimento al patrimonio di vigilanza consolidato e non a quello individuale;
- anche per le operazioni intra-gruppo valgono, ricorrendone i presupposti, i casi di esclusione illustrati nel paragrafo precedente, fatto salvo il rispetto degli obblighi di informativa contabile di cui al paragrafo 14.

In aggiunta, si consente di poter derogare dall'applicazione delle procedure (anche in questo caso, fatto salvo il rispetto degli obblighi di informativa contabile di cui al paragrafo 14) nelle operazioni compiute con o tra società controllate (siano esse appartenenti o meno al gruppo bancario) nonché in quelle con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. Si precisa che in un'operazione tra una società controllante e una società controllata, il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la controllante.

La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell'operazione di altri soggetti collegati tiene conto dei seguenti indirizzi:

- le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altri soggetti collegati della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante;
- interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla

remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

- la valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capital sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
- non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate.

Si ricorda infine che l'esenzione prevista per le operazioni con o tra società controllate interamente (cfr. definizione di "Operazioni con Soggetti Collegati") viene circoscritta alle operazioni compiute nell'ambito del Gruppo Bancario, con o tra società controllate totalitariamente. Per effetto di tale esenzione, tutte le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario sono automaticamente esentate dall'applicazione delle procedure se tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario anche congiunto.

10 Operazioni rientranti nelle Delibere Quadro

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con controparti incluse nell'elenco dei Soggetti Collegati possono essere adottate delibere quadro, come disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia. L'approvazione delle delibere quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, descritte nei paragrafi seguenti. Pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all'iter procedurale di cui ai paragrafi seguenti. In ogni caso non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

Per Banca Farnese S.p.A. le operazioni riconducibili alle Delibere Quadro sono identificate come le seguenti fattispecie:

- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con altre aziende¹⁰ già in essere al momento dell'approvazione delle presenti procedure;
- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con altre aziende deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione del presente regolamento nella cui delibera di approvazione sia esplicitamente richiamato il beneficio economico complessivo per Banca Farnese S.p.A.;
- operazioni rientranti in contratti di fornitura di beni e/o la prestazione di servizi con modalità di tariffazione prefissate (ad esempio, servizi informatici).
- operazioni relative a contratti in essere negoziati a tariffazione a consumo e/o a servizio con fornitori abituali;
- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con segmenti specifici di clientela (es. dipendenti di un Ente o di una determinata azienda);
- operazioni derivanti da implementazioni di "campagne prodotto".

Per le delibere quadro, valgono le seguenti condizioni:

- queste non devono avere efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

¹⁰ es. Consorzi o Cooperative di Garanzia, Società di leasing, società di credito al consumo e di factoring, altri intermediari finanziari, ed eventuali società ulteriori specificamente individuate come appartenenti a tale gruppo di operazioni in sede di delibera della convenzione)

- a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, si seguano regole conformi alle procedure di delibera per le operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, di cui al paragrafo 12 (le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono invece sottoposte a tale iter procedurale);
- che in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, Banca Farnese S.p.A., nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), predisponga un documento informativo da inviare alla Consob medesima, di cui al paragrafo 14, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 7.2. (in tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del regolamento Consob);
- al fine di consentire alla Capogruppo, sono previsti adeguati flussi informativi sull'eventuale plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

L'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo con periodicità trimestrale effettua un monitoraggio sulle operazioni oggetto delle specifiche Delibere Quadro, per l'informativa al Consiglio di Amministrazione di Banca Farnese S.p.A..

11 Comitato Parti Correlate

11.1 Composizione

Il Comitato Parti Correlate (di seguito anche “Comitato” o “CPC”) è composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti, qualora presenti nel Consiglio di Amministrazione in carica, o da 2 (due) Amministratori Indipendenti e da 1 (uno) Amministratore Non Esecutivo e non correlato.

Per le Società del Gruppo dove non è presente il Comitato Parti Correlate, le funzioni del medesimo descritte nella presente Procedura sono da assegnare mutatis mutandis agli Amministratori Indipendenti nominati.

Qualora uno o più componenti di tale Comitato, siano controparti dell’operazione rilevante oggetto di valutazione (cioè Amministratori Correlati) o la controparte sia una Soggetto a loro Connesso, l’Amministratore Correlato si asterrà dal partecipare alla formulazione del parere.

Nel caso da ultimo indicato, o per indisponibilità o assenza giustificata, il parere potrà essere rilasciato dai componenti del Comitato presenti e comunque almeno da un Amministratore Indipendente.

Nell’eventualità che non sia presente nessun Amministratore Indipendente componente del Comitato, il parere sarà rilasciato dal Collegio Sindacale¹¹ ovvero dall’esperto indipendente eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Partecipazione al processo istruttorio e deliberativo

Nelle procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati che non rientrano nei casi di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, Banca Farnese S.p.A. affida un ruolo rilevante al Comitato, il quale:

- può partecipare all’istruttoria e alla fase di trattative di operazioni con Soggetti Collegati (ricevendo flussi informativi, chiarimenti, ecc...);
- deve rilasciare un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nelle modalità di cui al paragrafo 12 (tale parere non è vincolante, l’organo deliberante può infatti deliberare l’operazione anche in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli amministratori indipendenti, in tal caso però la delibera deve fornire analiticamente le ragioni per cui essa viene comunque assunta);

¹¹ a condizione che i componenti dello stesso, ove abbiano un interesse nell’operazione, per conto proprio o di terzi, ne diano notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini l’origine e la portata.

- può avvalersi a spese di Banca Farnese S.p.A., di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

12 Procedure di Delibera

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente paragrafo, ciascuna Banca appartenente al Gruppo Bancario Carife deve far riferimento al medesimo insieme di soggetti definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza. Nel caso di operazioni compiute da componenti non bancarie appartenenti al Gruppo, la Capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo Bancario Carife, in attuazione di quanto disposto da Consob e Banca d'Italia, adotta il seguente iter procedurale per l'approvazione delle operazioni rilevanti effettuate con Soggetti Collegati.

12.1 Istruttoria delle operazioni rilevanti

Banca Farnese S.p.A., nell'ambito dell'espletamento della funzione istruttoria dopo aver individuato che la controparte rientra fra i soggetti identificati nel perimetro dei Soggetti Collegati verifica se l'operazione ricade in uno dei casi di esclusione di cui al paragrafo 8.

Qualora l'operazione non sia qualificabile come esclusa, la funzione istruttoria verifica il superamento dei limiti quantitativi (di cui al paragrafo 7.2¹²), per determinare lo specifico iter deliberativo.

L'istruttoria delle operazioni con Soggetti Collegati, deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in questione in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate:

- la natura della correlazione con la controparte;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro.

In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

¹² I limiti quantitativi vengono aggiornati dall'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato pubblicato (cfr. paragrafo 7.3).

- i rischi per Banca Farnese S.p.A. e per il Gruppo.

La documentazione istruttoria, corredata dei pareri eventualmente previsti, viene trasmessa al Comitato con congruo anticipo, rispetto alla data in cui esso è chiamato ad esprimersi e comunque in tempo utile per l'assunzione della deliberazione sull'operazione da parte dell'Organo competente.

La funzione istruttoria è inoltre responsabile di fornire al Comitato ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

Il Comitato esprime, sia per le operazioni di Maggiore che di Minore Rilevanza, un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca Farnese S.p.A. al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere è considerato favorevole, quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è ritenuto favorevole, quando le condizioni poste sono effettivamente rispettate,

Il controllo del rispetto delle condizioni è fornito nell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

12.2 Delibera operazioni di Maggiore Rilevanza

Banca Farnese S.p.A.¹³, prevede che la delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione¹⁴.

Con riferimento alle operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, o uno o più componenti dallo stesso delegati:

- è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora il parere del Comitato sia negativo o condizionato a rilievi, viene richiesto un parere, non vincolante, preventivo anche al Collegio Sindacale.

La funzione istruttoria provvede quindi ad inviare al Collegio Sindacale un'informativa completa e adeguata in merito all'operazione con congruo anticipo rispetto alla delibera. I pareri vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione, che li deve allegare alla delibera.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

¹³ Pur avvalendosi, della facoltà di deroga all'art 8, prevista dall'art 10 comma 1 del Regolamento Consob per la operazioni di Maggiore Rilevanza.

¹⁴ A meno che non sia espressamente prevista per legge o dallo statuto l'esclusiva competenza assembleare.

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per Banca Farnese S.p.A.;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza si applicano gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 14.1.

12.3 Delibera operazioni di Minore Rilevanza

Banca Farnese S.p.A. delibera le operazioni di Minore Rilevanza, in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato.

Il parere viene trasmesso all'Organo deliberante, il quale deve riportare nella delibera adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per Banca Farnese S.p.A.;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Qualora il parere del Comitato sia negativo o condizionato a rilievi, viene richiesto un parere, non vincolante, preventivo anche al Collegio Sindacale.

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, Banca Farnese S.p.A. provvede a pubblicare presso la sede sociale, le informazioni di cui al paragrafo 14.4.

12.4 Operazioni con Soggetti Collegati anche esponenti aziendali ex art. 136 del TUB

Per le Operazioni con Soggetti Collegati assoggettate anche alla disciplina prevista in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB, la pratica segue lo specifico processo attualmente in essere, espressamente definito nella "Direttiva Quadro delle operazioni con esponenti aziendali" del 1 giugno 2010.

Nel caso di operazioni di Maggiore o di Minore rilevanza, il Comitato Parti Correlate riceve una tempestiva e completa informativa, ma non ha l'obbligo di presentare un

parere. La delibera del Consiglio di Amministrazione, così come previsto per le Operazioni rilevanti, riporta un'adeguata motivazione in merito all'interesse di Banca Farnese S.p.A. al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni motivando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Qualora inoltre l'operazione superi i limiti per l'identificazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, o un suo delegato, devono essere coinvolti nella fase di trattativa e di istruttoria, e va presentato il Documento informativo, di cui al paragrafo 14.1, nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1).

Le operazioni Rilevanti effettuate verso esponenti aziendali ex art 136 del TUB, sono oggetto dell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale da parte dell'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo.

12.5 Operazioni di competenza Assembleare

In merito alle operazioni di competenza dell'assemblea o da questa autorizzate, che assumono rilevanza ai fini di quanto stabilito nel paragrafo 7, la fase di istruttoria e la fase di approvazione seguono le disposizioni procedurali previste rispettivamente al paragrafo 12.1 e 12.2¹⁵ per le operazioni di Maggiore Rilevanza e al paragrafo 12.1 e 12.3 per le operazioni di Minore Rilevanza.

Alle operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, si applicano gli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 14, nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1).

Qualora sia stato espresso un parere contrario dal Comitato sul compimento dell'operazione, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze, relativamente ai "soci non correlati votanti" indicate nell'articolo 11, comma 3¹⁶, del Regolamento Consob (c.d. *whitewash*), volte ad impedire il compimento dell'operazione.

Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'operazione.

¹⁵ Nel caso in cui il parere del Comitato sull'operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea sia contrario, non è necessario acquisire anche il parere del Collegio Sindacale.

¹⁶ Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, impediscono il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

12.6 Operazioni effettuate dalle Società Controllate

Le operazioni verso Soggetti Collegati compiute dalle Società Controllate, direttamente o indirettamente dalla Capogruppo, possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla Capogruppo.

Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi¹⁷.

Per assicurare la correttezza sostanziale e procedurale anche per quelle operazioni con Soggetti Collegati che le Società e le Banche Controllate intendono effettuare, la Capogruppo approva l'operazione¹⁸. Pertanto le Società e le Banche controllate, si attivano ai fini dell'acquisizione dell'approvazione, da parte della Capogruppo medesima, delle operazioni rientranti nella normativa sui Soggetti Collegati.

12.7 Operazioni escluse

Le operazioni rientranti nei casi di esclusione non subiscono modifiche rispetto all'iter procedurale standard di erogazione del credito attualmente in vigore.

12.8 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi in credito anomalo o accordi transattivi

In caso di operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi in credito anomalo (crediti ristrutturati, incagli, sofferenze), accordi transattivi (giudiziali o stragiudiziali), il Comitato Parti Correlate deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un tempestivo flusso informativo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati. La competenza a deliberare su tali operazioni rimane la struttura individuata in base al vigente sistema dei poteri delegati adottato da Banca Farnese S.p.A.

¹⁷ Stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico.

¹⁸ Tramite il Consiglio di Amministrazione di Banca Farnese S.p.A. per le società emittenti titoli diffusi, o tramite il Comitato Parti Correlate della Capogruppo negli altri casi, a meno che non ricada in una delle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 8 o 9.

13 Informativa e Controlli interni

13.1 Informativa agli Organi Aziendali

Per quanto riguarda l'informativa interna agli organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa almeno trimestrale, da parte dell'organo deliberante, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse¹⁹ e sulle loro principali caratteristiche.
- una comunicazione, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'assemblea dei soci;
- una tempestiva informativa al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza²⁰ (di cui al paragrafo 7.2) concluse nel corso del medesimo esercizio con un Soggetto Collegato;
- un'informativa mensile al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento dei limiti prudenziali (di cui al paragrafo 6.1) anche tenuto conto della modalità di gestione dei piani di rientro da parte della Capogruppo prevista all'interno della presente Procedura;
- un'informativa trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione delle Delibere Quadro.

Banca Farnese S.p.A. predispone tale rendicontazione a cura dell'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo.

13.2 Controlli interni e ruolo degli Organi Aziendali

Gli assetti organizzativi ed il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative con l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati. La Capogruppo e, conseguentemente, Banca Farnese S.p.A. approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. I

¹⁹ Nell'informativa trimestrale:

- vanno inserite anche le operazioni verso Soggetti Collegati, ai quali si applicano anche le disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB;
- sono previsti dati, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

²⁰ Anche per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni).

documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di Banca Farnese S.p.A.:

- per il tramite dell'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo, individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse e stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profili strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario;
- adotta sistemi informativi idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a fornire una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio;
- istituisce e disciplina processi organizzativi e di controllo atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati, ad individuare, quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto, a garantire la misurazione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare l'applicazione delle politiche interne. In tale contesto:
 1. L'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo ha il compito di raccogliere, integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei legami e delle relazioni esistenti fra questi soggetti, i clienti ordinari e la Capogruppo o le Società del Gruppo²¹. L'Ufficio Anagrafe di Carife SEI Scarl è incaricato della conservazione ed dell'aggiornamento dell'archivio elettronico delle relazioni intercorrenti con i Soggetti Collegati ed i soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B., in quanto funzione incaricata di seguire la costituzione dei gruppi economici. Questo anche per consentire all'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo il controllo su tale tipologia di controparti e più in generale sui grandi rischi.
 2. L'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture operative, controlla la

²¹ La capogruppo censisce le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

I soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Sono individuate e poste in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo unico bancario).

coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

3. La Direzione Compliance di Gruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi.
4. La Direzione Internal Audit di Gruppo verifica la correttezza dei processi aziendali in materia, l'osservanza delle politiche interne da parte di tutti i soggetti coinvolti, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca. Parimenti riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.
5. Il Comitato Parti Correlate (se presente) o gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e di proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Al riguardo, il Comitato o gli Amministratori Indipendenti ricevono almeno annualmente specifici flussi informativi rispettivamente dall'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo, dalla Direzione Compliance di Gruppo e dalla Direzione Internal Auditing di Gruppo sulle valutazioni e controlli effettuati da dette funzioni.

14 Informazioni al Pubblico e alle Autorità di Vigilanza

Banca Farnese S.p.A. assolve i suoi obblighi informativi, per le operazioni concluse dalle Società controllate con Soggetti Collegati, fatti salvi gli obblighi segnalativi da gestire a livello di Capogruppo:

- le società controllate emittenti titoli assolvono i propri obblighi informativi ai sensi delle loro procedure, informando comunque anche la Capogruppo;
- le società controllate non emittenti titoli diffusi forniscono tempestivamente informazioni alla Capogruppo, che assolve gli obblighi informativi.

14.1 Consob: operazioni di Maggiore Rilevanza

Nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), Banca Farnese S.p.A. predispone ed invia alla Segreteria Generale della Capogruppo per l'inoltro a Consob, il Documento Informativo:

- in occasione di un'operazione²² di Maggiore Rilevanza. Il Documento viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile²³, presso la sede di Banca Farnese S.p.A. o sul sito internet, insieme al parere del Comitato e ove presente del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti; nei medesimi termini viene trasmesso alla Consob con le modalità coerenti con le disposizioni normative.
- qualora nel corso dell'esercizio Banca Farnese S.p.A. concluda con un Soggetto Collegato, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un progetto unitario²⁴, che cumulativamente superino le soglie di rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ne determina il superamento della soglia di rilevanza, presso la sede di Banca Farnese S.p.A. o sul sito internet, insieme ai pareri del Comitato e ove presente del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti. Contestualmente alla diffusione al pubblico vengono trasmessi tali documenti anche alla Consob, con modalità coerenti con le disposizioni normative.

²² Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), Banca Farnese S.p.A. predispone un unico documento informativo, contenente sia le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob (entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili).

²³ Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

²⁴ Nel verificare il superamento del limite quantitativo, non si considerano le operazioni escluse di cui al paragrafo 7.

- in occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 7.2.

14.2 Consob: operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate per il tramite delle Controllate

Nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), Banca Farnese S.p.A. predispone ed invia alla Segreteria Generale della Capogruppo per l'inoltro a Consob, un Documento Informativo, anche qualora le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano realizzate per il tramite di società Controllate, o nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza, sia determinato dal cumulo di operazioni realizzate anche dalle Controllate, così come segnalato dall'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo.

Le Società controllate hanno quindi l'obbligo di inviare tempestivamente, una completa informativa relativamente a tutte le operazioni rilevanti approvate e ai contratti conclusi con Soggetti Collegati .

Le Società controllate emittenti titoli diffusi redigono e trasmettono il Documento Informativo coordinandosi con Banca Farnese S.p.A. per il corretto adempimento degli obblighi informativi al pubblico e alla Consob.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, e trasmesso alla Consob, entro sette giorni, nel caso di operazione di Maggiore Rilevanza, o entro quindici giorni, nel caso del superamento della soglia a livello cumulativo, dal momento in cui Banca Farnese S.p.A. ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

14.3 Consob: operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard

Per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, Banca Farnese S.p.A., nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), presenta un'informativa alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, tali informazioni devono essere indicate anche nella relazione sulla gestione.

14.4 Consob: operazioni di Minore Rilevanza

Per quanto riguarda invece le operazioni di Minore Rilevanza, nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1), va presentato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale (con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni

approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato (il parere del Comitato deve essere allegato al documento o pubblicato sul sito internet).

14.5 Obblighi di informativa contabile

L'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo, trasmette alla Direzione Bilancio di Gruppo la documentazione relativa alle operazioni con Soggetti Collegati per adempiere a, nel caso di applicabilità della regolamentazione Consob (cfr. paragrafo 3.1):

- l'informativa richiesta in nota integrativa dai principi contabili internazionali (IAS 24);
- l'informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

14.6 Banca d'Italia: segnalazioni di Vigilanza

Nel rispetto delle disposizioni emanate da Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

1. l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
2. l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo a cura della Direzione Bilancio di Gruppo.